



Prot. n. //

del 13/05/2020

AVVISO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE
del contratto relativo all'**AFFIDAMENTO DIRETTO** del seguente appalto:

INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI UN PANNELLO DI PROTEZIONE NEL VANO CORSA DELL'ASCENSORE SITUATO NEL PALAZZO COMUNALE (CIG: Z252CE2FB5).

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Visti l'art. 30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e l'art. 3 punto 3.4 delle Linee Guida dell'A.N.A.C. n 4 approvate con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornate con Delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018;

COMUNICA:

1. NOME ED INDIRIZZO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

Comune di Bergeggi, Via De Mari 28, D 17028 Bergeggi, telefono 019 – 257901, fax 019 - 9241215, Settore Lavori Pubblici e Ambiente: tel. 019 25.790.212. - PROFILO DI COMMITTENTE: sito Internet <http://www.comune.bergeggi.sv.it>, posta elettronica: b.lpa@comune.bergeggi.sv.it

2. TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E ATTIVITA' ESERCITATA:

Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Ente Pubblico, Comune
Principale attività esercitata: Comune di Bergeggi

3. TIPOLOGIA DELLA AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

Centrale di Committenza

Aggregazione di Stazioni Appaltanti

importo del contratto inferiore ai 40.000 €: procedura di scelta del contraente effettuata direttamente dal Comune di Bergeggi, senza avvalersi della S.U.A.P.;

4. CODICE ISTAT del luogo principale di prestazione della fornitura: 009010

5. NATURA ED ENTITÀ DELLE PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

5.1 Luogo di esecuzione del servizio: Via De Mari 28D, ascensore presente presso la sede comunale;

5.2 Descrizione: il contratto si riterrà stipulato automaticamente con la sola comunicazione dell'affidamento dell'incarico (scambio di corrispondenza) ed ha per oggetto la fornitura e posa in opera di n. 01 pannello di protezione vano corsa (misure mm2220x1320) con protezione alettata per creazione vano, creazione di apposito telaio per il fissaggio, verniciatura zincante con epossidico e verniciatura finita a polveri;

5.3 Natura: ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che il contratto in oggetto, per le sue specificità si intende come **contratto di:**

nn) «lavori» di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;

ss) «appalti pubblici di servizi», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera ll (lavori);

tt) «appalti pubblici di forniture», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione;

5.4 Importo: € 1.380,00 (euro milletrecentottanta/00), oltre I.V.A. 22%;

5.5 Oneri fissi per la sicurezza per rischi interferenziali (non soggetti a ribasso): € 0,00 (euro zero/00);

5.6 Prestazioni principali e secondarie: prestazione unica di fornitura e posa in opera di n. 01 pannello di protezione vano corsa (misure mm2220x1320) con protezione alettata per creazione vano, creazione di apposito telaio per il fissaggio, verniciatura zincante con epossidico e verniciatura finita a polveri nel vano corsa dell'ascensore presente presso la sede comunale di Via De Mari 28D.

5.7 Caratterizzazione dell'intervento: fornitura con posa.

5.8 modalità di determinazione del corrispettivo: "a corpo" come da disposizioni indicate all'art. 3, lett. dddd), del D.Lgs. 50/2016. L'affidamento della fornitura in oggetto è avvenuto sulla scorta del **minor prezzo** ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016:

4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo: a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera d), per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8; b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; c) per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

5.9 modalità formulazione dell'offerta: presentazione di offerta pervenuta al prot. 3264 del 04/05/2020;

5.1 modalità di pagamento: il servizio verrà liquidato in un'unica soluzione, entro 30 gg. dal ricevimento della fattura.

In ogni caso non potranno essere liquidate fatture in mancanza di:

- certificato di regolarità contributiva (ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D.Lgs. n.50/2016), che verrà verificato con l'acquisizione del DURC richiesto dal Settore LL.PP. e Ambiente;
- attestazione di regolare esecuzione del Responsabile del Procedimento, a seguito di controlli e verifiche sull'esecuzione del contratto, che verrà rilasciata tramite timbro di regolarità sulla fattura emessa.

La fattura, che essere emessa in formato elettronico, dovrà pertanto contenere le seguenti informazioni minime:

- Indicazione del CUP e CIG e determina di affidamento del contratto;

5.10 lotti funzionali: ai sensi all'art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, il lavoro di cui in oggetto non può essere ulteriormente scomposto in lotti funzionali o prestazionali in quanto:

- costituente di per sé un lotto funzionale unitario autonomo, non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);
- l'importo esiguo del contratto è già di per sé inferiore alla prima soglia di 40.000,00 € stabilita dalla normativa, per l'accesso ai contratti pubblici. Anche se scomposto, quindi, non agevolerebbe l'accesso a ulteriori Ditte;
- verrebbe violato quanto prescritto dall'art. 35 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 (divieto di artificioso frazionamento) e le linee guida ANAC n. 1 dell'A.N.A.C. di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*" (Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 Aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018), all'art. 2. "*Continuità nella progettazione e accettazione progettazione svolta 2.1. Un secondo elemento cardine è costituito dall'essere svolte la progettazione definitiva e quella esecutiva, preferibilmente, dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al processo (art. 23, comma 12, codice). Tenuto conto di tale principio di continuità e del divieto di cui all'art. 24, comma 7, del codice è ammissibile la partecipazione alla gara per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva anche del progettista che ha redatto l'eventuale progetto di 5 fattibilità tecnica e economica. Risulta, infatti, accentuato il criterio di continuità nello svolgimento delle varie fasi della progettazione, permanendo il solo divieto per gli affidatari degli incarichi di progettazione di partecipare alla gara per l'appalto dei lavori (art. 24, comma 7, codice).*" ;

6. AMMISSIONE O DIVIETO DI VARIANTI: vietate le offerte in variante;

7. DURATA DEL CONTRATTO: entro 10 giorni lavorativi a partire dall'affidamento dell'incarico;

8. CAPACITA' RICHIESTE: nella determina del Settore LL. PP. e A. n. 200/39.del 09/05/2020 si è stabilito quanto segue:

"Criteri di selezione e soccorso istruttorio: 1. I criteri di selezione riguardano esclusivamente: a) i requisiti di idoneità professionale; b) la capacità economica e finanziaria; c) le capacità tecniche e professionali, ed ai sensi dell'art. 3 delle Linee Guida dell'A.N.A.C. n 4 sopra menzionate: "3.3 Le stazioni appaltanti tengono conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale." e ai sensi del punto 4.2.:

X 4.2.2 Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita **autodichiarazione** resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei **requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80** del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la **stazione appaltante procede comunque**, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del **casellario ANAC**, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (**DURC**), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le stesse si dotano di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso.

4.2.3 Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita **autodichiarazione** resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei **requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80** del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la **stazione appaltante procede comunque**, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del **casellario ANAC**, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, **commi 1, 4 e 5, lettera b)** del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già

eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le stesse si dotano di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso.

si decide, vista l'esiguità dell'importo e il citato principio di efficacia, di far valere la qualifica per l'affidamento di cui alla Determina di questo Settore n. 590/177 del 29/11/2019, ancora valida e DURC REGOLARE dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal certificato richiesto prot. INAIL 21460839 del 24/04/2020 scad. 22/08/2020 (stampa del 05/05/2020 conservata agli atti);

9. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA:

affidamento diretto senza procedimento di gara ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; specificando che le **motivazioni del ricorso all'affidamento diretto** sono rinvenibili nella contemperazione dei principi di cui all'art. 30 comma del D.Lgs. 50/2016:

"1. L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge **nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza**. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. ...". e dell'art. 3 delle Linee Guida dell'A.N.A.C. n 4 sopra menzionate:

3.1 L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dagli articoli 30, comma 1, (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice dei contratti pubblici. Le stazioni appaltanti possono applicare altresì le disposizioni di cui all'articolo 50 del Codice dei contratti pubblici sulle clausole sociali, tenendo conto anche delle indicazioni che saranno fornite dall'ANAC in uno specifico atto regolatorio.

3.2 Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al richiamato articolo 36, le stazioni appaltanti garantiscono in aderenza:

- a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- i) al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- j) ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti

Nel caso in questione, trattandosi di importo inferiore alla soglia dei 40.000,00 € e comunque di importo esiguo (€ 1.380,00 oltre IVA 22%) si ritiene di non procedere a una procedura comparativa tra più Ditte ritenendo prevalente l'**efficacia** dell'azione amministrativa, la **proporzionalità, adeguatezza e idoneità dell'azione** rispetto alle finalità e all'importo di affidamento.

DATO ATTO in merito al **principio di rotazione**, che:

- l'affidatario è operatore diverso dal soggetto uscente per lo stesso contratto / per contratto nella stessa categoria merceologica e per importo simile;
- che l'invito anche al precedente affidatario si giustifica in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative come risulta da _____ e tenuto conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
- considerato che il suddetto operatore economico è rimasto aggiudicatario di precedente contratto ma per commessa non rientrante nello stesso settore merceologico e fascia di valore;
- che il soggetto affidatario è il soggetto manutentore dell'impianto e quindi è stato contattato in via d'urgenza, operando sullo stesso

DATO ATTO, che il **prezzo è congruo** per le seguenti motivazioni:

1) Trattandosi di:

- forniture senza posa in opera;
- servizi di natura intellettuale;
- affidamento ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)**

l'offerta non contiene i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lvo 50/2016. *Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in*

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a).;

2) trattandosi di contratto di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) (affidamento di importo inferiore ai 150.000 €), si è deciso di non richiedere in sede di offerta la garanzia fideiussoria provvisoria ai sensi e di cui all'art. 93 comma 1 del D.Lvo 50/16;

3) si è verificato il prezzo di commesse analoghe/identiche in precedenza effettuate e risultano similari al prezzo offerto oggetto del presente affidamento;

DATO ATTO:

- che l'art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, dispone che *“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del d.P.R. 4 aprile 2002, n. 101. (comma così sostituito dall'art. 3, comma 166, legge n. 350 del 2003 e dall'art. 1, legge n. 191 del 2004) (il d.P.R. n. 101 del 2002 è stato abrogato dal d.P.R. n. 207 del 2010, ora il riferimento è agli articoli 295 e 328 di quest'ultimo)”*

- che il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” ha introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

- che l'art. 37 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 impone l'obbligo di utilizzo di strumenti d'acquisto telematici;

DATO ATTO che **non si procede** all'acquisizione del contratto sul **Mepa** poiché trattasi di importo inferiore ad € 5.000,00 (ai sensi articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296: *Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ... per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. (comma modificato da ultimo dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018));*

10. INDICAZIONE DI LIBERO MERCATO, ACCORDO QUADRO O SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE:

L'appalto è:

libero mercato;

Accordo quadro;

Sistema dinamico di acquisizione;

sul sito www.acquistinretepa.it;

11. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO:

quello del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sulla base:

del miglior rapporto qualità/prezzo;

del criterio di comparazione costo/efficacia;

quello del criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4 lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, **“c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, (leggasi 209.000 €) caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.”**;

quello del criterio del prezzo o costo fisso con competizione sulla base di criteri qualitativi e precisamente:

12. IDENTIFICAZIONE DELL'AGGIUDICATARIO:

La ditta aggiudicataria risulta la seguente:

Nome dell'Aggiudicatario: RIVIERA E VALBORMIDA ASCENSORI S.N.C.

Indirizzo: Via Albenga 12-14R – 17100 Savona (SV)

E-mail di contatto: postmaster@pec.riva-ascensori.it

l'aggiudicatario è una piccola e media impresa;

l'appalto è stato aggiudicato a un gruppo di operatori economici: joint-venture, consorzio GEIE ATI **NO**

sulla base del preventivo pervenuto al prot. 3264 del 04/05/2020.

13. VALORE DI AGGIUDICAZIONE L'APPALTO:

€ 1.380,00 oltre IVA 22% = € 1.683,60.

14. VALORE E PARTE DEL CONTRATTO CHE PUÒ ESSERE SUBAPPALTATO A TERZI:

0%;

15. INFORMAZIONI CHE INDICANO SE L'APPALTO E' CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DA FONDI EUROPEI: NO

16. NOME ED INDIRIZZO DELL'ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO:

Ricorso amministrativo presso Tribunale Amministrativo Regionale;

17. SERVIZIO PRESSO IL QUALE POSSONO ESSERE RICHIESTE INFORMAZIONI:

Settore Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Bergeggi, Responsabile Unico del Procedimento geom. Laura Garelo, tel. 019.25.790.212, fax 019.9241215;

18. DATA DI REDAZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 13/05/2020;

19. ATTO E DATA DI AGGIUDICAZIONE:

Determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. e A. N° 200/39 del 09/05/2020;

20. NOME ED INDIRIZZO DELL'ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO, TERMINI PER LE PROCEDURE DI RICORSO:

il provvedimento di aggiudicazione è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR Liguria entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione o comunque dalla piena conoscenza dell'atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Bergeggi li, 13/05/2020

F.TO IL RESPONSABILE DEL SETTORE:

(geom. Laura Garelo)

Il presente **Avviso**, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, è **pubblicato**, nei successivi 2 giorni dalla data di redazione e per 120 gg, nella sezione:

1. Albo Pretorio online
2. "Amministrazione trasparente"

nella pagina: <http://www.comune.bergeggi.gov.it/modulistica-e-informazioni/gare-e-appalti/> del sito del Comune di Bergeggi <http://www.comune.bergeggi.gov.it/> con il titolo: **AVVISO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE relativa all'AFFIDAMENTO DIRETTO per INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI UN PANNELLO DI PROTEZIONE NEL VANO CORSA DELL'ASCENSORE SITUATO NEL PALAZZO COMUNALE (CIG: Z252CE2FB5).**